## Ordinanze del Ministero della salute del 29 luglio 2021 e del 28 agosto 2021 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L’[Ordinanza del 29 luglio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04748) del Ministero della salute interviene, in base a quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del [DPCM 2 marzo 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), e con **effetti** dal 31 luglio e **fino al 30 agosto 2021**, sugli elenchi dei Paesi di cui all'allegato 20 del medesimo DPCM per i quali sono previsti, a causa dell’emergenza pandemica COVID-19 in corso, **limitazioni agli spostamenti** a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

L’[Ordinanza del 28 agosto 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-30&atto.codiceRedazionale=21A05193&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) del Ministero della salute ha poi **prorogato** **al 25 ottobre 2021** gli effetti dell’Ordinanza del 29 luglio 2021, aggiornando contestualmente alcune regole sull’isolamento fiduciario previsto per i Paesi a più basso rischio epidemiologico (ora solo in via eventuale di 5 giorni). Ha inoltre esteso le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni previsto per chi rientra da India, Bangladesh e Sri Lanka, e dal Brasile[[1]](#footnote-1) (segnatamente per motivi di studio), prorogando al medesimo termine del 25 ottobre 2021 gli effetti delle disposizioni previste dalle Ordinanze del 29 aprile 2021 per India, Bangladesh e Sri Lanka e del 14 maggio 2021 per il Brasile.

L’Ordinanza del 29 luglio 2021 ha definito **specifiche condizioni** da rispettare per l’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati esteri, individuando i seguenti gruppi:

| **Stati Esteri di cui all’Allegato 20 del** [**DPCM 2 marzo 2021**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) | **Condizioni per l’ingresso in Italia** | **Periodo di isolamento**  |
| --- | --- | --- |
| **Elenco C come modificato (articolo 3, co. 1):**Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele, v. anche la corrispondente [pagina a cura del Ministero della salute](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3) | Articolo 3, co.2, Ordinanza del 29 luglio 2021:1. presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del [***Passenger Locator Form***](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=12)***[[2]](#footnote-2)*** (PLF) in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
2. presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli di una delle [certificazioni verdi COVID-19 previste dalla normativa vigente del DL. n. 52/2021](https://www.dgc.gov.it/web/) (cd. Riaperture, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo), b) (avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2) e c) (effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2) o di altra certificazione equipollente[[3]](#footnote-3).
3. solo in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale **in violazione delle predette condizioni**, la persona interessata deve sottoporsi a **isolamento fiduciario[[4]](#footnote-4)** presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di **5 giorni**, e ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla conclusione di detto periodo di isolamento.
 | **Non richiesto** |
| **Elenco D così modificato** (articolo 4 Ordinanza del 29 luglio 2021):**Paesi extraeuropei** rientranti nella lista raccomandata dall’UE per i quali l’**isolamento fiduciario viene ridotto a 5 giorni** [Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna[[5]](#footnote-5) e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, v. anche la corrispondente [pagina a cura del Ministero della salute](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=4) | 1. presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque effettui i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), riconosciuta come equivalente.
2. presentazione al vettore all'atto dell'imbarco o a chi effettua i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone risultato negativo. Il termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord[[6]](#footnote-6).
3. presentazione al vettore al momento dell'imbarco o a chi effettua i controlli, del [***Passenger Locator Form***](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=12) in formato digitale o cartaceo;
4. è previsto l’**isolamento fiduciario di 5 giorni** presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form* e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, a conclusione del periodo di isolamento fiduciario, in caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

 Con riferimento agli **Stati del Canada, Giappone e Stati Uniti**, ferma restando la presentazione del PLF digitale o cartaceo, è possibile presentare in alternativa la certificazione, digitale o cartacea, rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, **nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale** (termine così esteso dalle originarie 48 ore previste dall’Ordinanza del 29 luglio 2021), di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Essa è considerata equivalente alla certificazione prevista dal DL. 52/2021, art. 9, comma 2, lett. a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo), b) (avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2) e c) (effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2). | **5 giorni**, solo in caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alle lettere a) e b), come previsto dall’art. 2, co. 2, Ordinanza del 28 agosto 2021. |
| **Paesi extraeuropei** di cui all’[**elenco E** del citato Allegato 20](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133102000010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG) (articolo 5 Ordinanza del 29 luglio 2021), vale a dire tutti gli Stati e territori non espressamente indicati nei [precedenti elenchi da A a D](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133102000010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG), come modificati dall’Ordinanza in commento. | Esclusivamente per gli **specifici motivi** indicati all’articolo 5 Ordinanza del 29 luglio 2021, tra cui **esigenze lavorative ed esigenze di studio[[7]](#footnote-7)**. Le condizioni che consentono l’ingresso (comma 3) sono: 1. presentazione al vettore al momento dell'imbarco o a chi è incaricato dei controlli, del PLF digitale o cartaceo;
2. presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco o a chi è incaricato dei controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
3. sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di dieci giorni;
4. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di 10 giorni.
 | **10 giorni** |

**L’Ordinanza del 29 luglio 2021 prevede le seguenti eccezioni di rilievo**[[8]](#footnote-8) per la **non applicazione dell’isolamento fiduciario** a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, fermo restando l’obbligo di presentazione del PLF e a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19; si tratta di specifici casi previsti dalle seguenti disposizioni dell'art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021:

* + ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (lett. d));
	+ **ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute** e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (lett. e));
	+ ai **cittadini e ai residenti** di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli **elenchi A, B, C e D dell'allegato 20** che fanno **ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro**, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (lett. h));
	+ **personale sanitario in ingresso in Italia** per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario impegnate nell'emergenza da COVID-19[[9]](#footnote-9) (lett. i));
	+ **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore (lett. m));
	+ **ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali**, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni (lett. n));
	+ agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana (lett. o));
	+ agli **ingressi mediante voli «Covid-tested»**, conformemente all'[ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20A06579/sg)[[10]](#footnote-10) (lett. p));
	+ agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale (lett. q)).

**Ulteriori eccezioni**, sempre che non insorgano sintomi da COVID-19 e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form (PLF), sono previste per la **non applicazione delle condizioni specifiche** (v. tabella *ante*) **a cui devono sottoporsi le persone provenienti dagli Stati e territori di cui ai modificati elenchi C, D ed E**[[11]](#footnote-11), vale a dire nei casi stabiliti dalle seguenti disposizioni dell'art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021:

* equipaggio dei mezzi di trasporto (lett. a));
* personale viaggiante (lett. b));
* **movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20** DPCM 2 marzo 2021, cioè Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (lett. c))
* **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. l));
* agli **alunni** e agli **studenti per la frequenza di un corso di studi** in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana (lett. o)).

Le predette **condizioni specifiche non si applicano anche ai casi relativi**:

* **a chiunque transita, con mezzo privato**, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di 5 giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
* a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
* achiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato ovvero in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato (**spostamenti transfrontalieri**  per i quali non è richiesta la presentazione del PLF).

Per **India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile** l’Ordinanza del 29 luglio 2021 prorogate al 30 agosto 2021 le misure già previste dalle [Ordinanze del Ministro della salute del 29 aprile 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02654&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) e del [14 maggio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A03042&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)[[12]](#footnote-12).

| **Paese estero** | **Condizione per l’ingresso in Italia** | **Periodo di isolamento** |
| --- | --- | --- |
| India, Bangladesh e Sri Lanka | Art. 1, co. 3, [Ordinanza del 29 aprile 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02654&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)1. adempimento degli specifici obblighi di dichiarazione per l’accertamento, tra l’altro, dello Stato di provenienza, dei motivi dello spostamento e dell’indirizzo di soggiorno o transito[[13]](#footnote-13);
2. presentazione al vettore all'atto dell'imbarco o chi è incaricato dei controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone e risultato negativo;
3. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
4. isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, DL. 34/2020 (L 77/2020) ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;
5. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

L’Ordinanza del 28 agosto 2021 (articolo 3, co. 1, lett. da a) a c)) consente comunque l'ingresso (senza isolamento fiduciario) e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, nei seguenti casi:a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso **per motivi di studio**; b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di **residenza anagrafica** stabilita in data anteriore alla presente ordinanza; c) soggetti che intendano raggiungere il **domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori**, del coniuge o della parte di unione civile. Anche per tali Paesi è inoltre prevista la presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque effettui i controlli del **Passenger Locator Form** in formato digitale o cartaceo;Potrà essere consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute, l'ingresso nel territorio nazionale per **inderogabili motivi di necessità**. Eccezioni: equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. | **10 giorni**, eccetto che per motivi di studio, rientro presso residenza anagrafica prestabilita e ricongiungimento familiare (art. 3, co. 1, lett. da a) a c), Ordinanza del 28 agosto 2021) |
| Brasile  | Art. 4, co. 3, [Ordinanza del 14 maggio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A03042&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)1. obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco o chi è incaricato dei controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone e risultato negativo;
2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
3. obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'abitazione o la dimora precedentemente dichiarata, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
4. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.

L’Ordinanza del 28 agosto 2021 (articolo 4) consente comunque l'ingresso (senza isolamento fiduciario) e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, se facciano ingresso in Italia, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, **per motivi di studio**. Eccezioni: equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, come nel caso degli ingressi in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka (v. *ante*). | **10 giorni**, eccetto che per motivi di studio (articolo 4, Ordinanza del 28 agosto 2021)  |

1. Previsto dall’ Ordinanza del 29 aprile 2021 per India, Bangladesh e Sri Lanka e dall’Ordinanza del 14 maggio 2021 per il Brasile (v. tabelle *infra*). [↑](#footnote-ref-1)
2. Definito ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. c), modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per il solo Stato di Israele, ferma restando la presentazione del PLF digitale o cartaceo, è possibile presentare in alternativa la certificazione, digitale o cartacea, rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Essa è considerata equivalente alla certificazione prevista dal DL. 52/2021, art. 9, comma 2, lett. a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo), b) (avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2) e c) (effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2). [↑](#footnote-ref-3)
4. Si ricorda che esso si definisce come periodo di sorveglianza sanitaria secondo le modalità di cui all'art. 51 del citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario). [↑](#footnote-ref-4)
5. Per tale Paese i certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ivi compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gli altri casi: esigenze di assoluta urgenza e di salute; di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o di ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, o di familiari ovvero non conviventi con stabile relazione affettiva di questi ultimi; esigenze di ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa comunitaria o loro familiari ovvero non conviventi con stabile relazione affettiva; partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale.

 [↑](#footnote-ref-7)
8. Articolo 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ai sensi dell’articolo 13 del DL. 18/2020 (L. 27/2020). [↑](#footnote-ref-9)
10. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rispettivamente contemplate agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Successivamente prorogate dalle Ordinanze del Ministero della salute del [6 maggio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21A02801&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), [30 maggio 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03430&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) e [18 giugno 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-19&atto.codiceRedazionale=21A03771&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario) e, da ultimo, con l’Ordinanza del 29 luglio 2021 in commento. [↑](#footnote-ref-12)
13. Articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021. [↑](#footnote-ref-13)